



## Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

[www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)

### Documento AIMMF sul ddl C. 2180 denominato "pacchetto sicurezza"

Con la firma della Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge del 27 maggio 1991 n. 176, l'Italia si è impegnata a rispettare e a garantire i diritti universali riconosciuti ad ogni minore *"senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza"* (art. 2, CRC).

Tali diritti dell'uomo sono da ritenersi inviolabili (art. 2, Costituzione della Repubblica italiana).

Ciò significa che i diritti delle persone minori di età devono essere riconosciuti senza alcuna discriminazione dalla legislazione dello Stato ove i minori si trovino e conseguentemente senza alcuna discriminazione devono essere applicati dalla giurisdizione del medesimo Stato.

L'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF) rileva che, in contrasto con gli impegni assunti in campo internazionale e con i principi costituzionali, le norme che riguardano la condizione dei minori e delle famiglie contenute nel disegno di legge (ddl) recante "misure in materia di sicurezza pubblica" ("pacchetto sicurezza"), in corso di discussione alla Camera dei deputati, realizzano una chiara violazione dei diritti della persona in quanto tale ed in quanto membro di una famiglia giuridicamente riconosciuta.

In contrasto con **il diritto della persona minore di età alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo** (artt. 6 e 24, CRC) si pone l'art. 45 lett. t) nell'ipotesi in cui venga mantenuta la facoltà di segnalazione da parte del personale sanitario a cui le persone straniere non in regola con il permesso di soggiorno si siano rivolte per le cure del caso, anche per gravi malattie infettive (Hiv o Tbc) o per lo stato di gravidanza (v. Documento AIMMF dell'8 febbraio 2009, in: [http://www.minoriefamiglia.it/download/Documento AIMMF su denuncia medici 8\\_02\\_09.pdf](http://www.minoriefamiglia.it/download/Documento_AIMMF_su_denuncia_medici_8_02_09.pdf) ).

In contrasto con **il diritto della persona minore di età alla propria identità personale e alla cittadinanza** da riconoscersi immediatamente al momento della sua nascita (art. 7, CRC) si pone l'art. 45 lett. f) che, modificando l'art. 6 del D.L.vo n. 286 del 25 luglio 1998, richiede l'esibizione del permesso di soggiorno all'ufficio dello stato civile per la dichiarazione di nascita, determinando una iniqua condizione del figlio di genitori stranieri non regolari nel nostro territorio.

Di conseguenza non soltanto il figlio verrebbe privato della propria identità ma potrebbe essere più facilmente esposto ad azioni volte a falsi riconoscimenti da parte di terzi, per fini illeciti ed in violazione della legge sull'adozione, con lesione anche **del diritto del minore a conoscere i propri genitori (art. 8, CRC), a non essere separato da loro (art. 9) e a non divenire oggetto di sfruttamento o scambio.**



## Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

[www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)

Non è da escludere che l'introduzione di tale obbligo potrebbe scoraggiare future madri prive del permesso di soggiorno a portare a termine la gravidanza, con conseguente **aumento della scelta di interruzione volontaria, anche clandestina.**

In contrasto con **il diritto della persona minore di età alla famiglia riconosciuta giuridicamente** si pone l'art. 6 del ddl "pacchetto sicurezza" che modifica l'art. 116 del c.c. nella parte in cui richiede allo straniero che voglia contrarre matrimonio in Italia l'obbligo di esibire un documento che attesti la regolarità del suo soggiorno nel nostro Paese. Tale norma risulta, peraltro, in netto contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 16), con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (artt. 12 e 14) e con la nostra Costituzione (art. 29).

**In base all'art. 32 del D.L.vo n. 286 del 25 luglio 1998** (novellato dalla legge 189/02 c.d. Bossi - Fini, successiva alla Direttiva del Consiglio d'Europa 2001/55/CE) **si configura il diritto del/la ragazzo/a che abbia appena raggiunto la maggiore età alla conversione del permesso per affidamento in permesso per salute, o per lavoro o anche per accesso al lavoro che gli/le consente la permanenza regolare sul territorio.** La norma dell'art. 32 citato fa espresso riferimento a "minori che siano stati comunque affidati ex art. 2 legge adozione (184/83)". Trattasi dell'affidamento del minore non accompagnato "ad una famiglia" o "ad una persona singola" a titolo solidaristico; oppure dell'affidamento a favore di una "comunità" (v. comma II art. 2), o anche dell'affidamento al Servizio sociale che lo abbia inserito in "struttura comunale ove il minore abbia frequentato vari corsi", anche se non effettuati per il periodo di tre anni consecutivi richiesto dalla legge (insieme con altri requisiti) al fine del permesso per integrazione. **Sul punto la ormai prevalente giurisprudenza amministrativa dei Tar e del Consiglio di Stato ha affermato che "l'espresso riferimento (da parte dell'art. 32 del D.L.vo 286/98 cit., n.d.s.) all'intero articolo 2 della legge in questione (legge 184/83, n.d.s.), e non solo al primo comma, consente di superare il mero dato letterale del richiamo alla procedura di affidamento e di ritenere applicabile lo stesso art. 32 anche ai soggetti individuati nel secondo comma dell'art. 2 legge 184/83, cioè ai minori che, nell'impossibilità di affidamento, siano inseriti in una comunità di tipo familiare o in istituto di assistenza pubblico o privato. Per altra giurisprudenza amministrativa peraltro recentissima, ai fini della conversione ex art. 32 del D.L.vo 286/98, "è sufficiente l'affidamento al dirigente dell'Ente pubblico ... senza che ricorrano le ulteriori condizioni"** per altro tipo di permesso quale quello per integrazione sociale.

In contrasto con questo **sistema di tutela** si pone la norma contenuta nell'art. 45 del ddl in esame che, modificando il citato art. 32, disattende le attuali interpretazioni giurisprudenziali nella parte in cui prevede che la conversione del detto permesso di soggiorno sia possibile solo a condizione che il minore straniero non accompagnato sia presente da **almeno tre anni** sul territorio nazionale ed inserito in un progetto di integrazione da **almeno due anni.**



## Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

[www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)

L'AIMMF rileva che l'introduzione della modifica in questione potrebbe determinare l'impossibilità di regolarizzare la permanenza in Italia di coloro che, al compimento del 18° anno, non hanno i requisiti appena richiamati, incentivando da un lato la un **aumento della clandestinità** di coloro che entrati nel nostro Paese dopo il sedicesimo anno di età si rendono immediatamente irreperibili per sfuggire alla consequenziale espulsione; dall'altro lato, potrebbe dare luogo all'inquietante fenomeno dell'**ingresso clandestino di minori di età inferiore** che, quindi, verrebbero esposti a rischi gravissimi per la loro incolumità, oltre a quelli conseguenti allo sradicamento dal nucleo d'origine, nonché ad immaginabili ulteriori forme di mercificazione o sfruttamento.

Infine, **in contrasto con il diritto della persona minore di età ad essere protetta dai comportamenti di sfruttamento sessuale e dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori**, si pone l'art. 53 del ddl "pacchetto sicurezza" che prevede l'estensione delle disposizioni relative al rimpatrio assistito prescritte ai sensi dell'art. 33, 2 comma bis, del D.L.vo 286/98 per i minori stranieri non accompagnati, anche *ai minori non accompagnati cittadini comunitari che esercitano la prostituzione*. Questa previsione viola altresì la normativa comunitaria (Regolamento CE n. 2201 del 2003) che, in caso di presenza nel nostro territorio di un minore cittadino comunitario non accompagnato, prevede che venga investita l'autorità giurisdizionale per decidere sulle questioni attinenti alla responsabilità genitoriale e, quindi, anche sul rimpatrio.

In conclusione, l'AIMMF intende rilevare che, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini dello Stato, eventuali riforme o modifiche della disciplina in vigore relativa agli stranieri non possono non tenere conto della condizione umana e soggettiva dell'individuo minore di età e dei diritti riconosciutigli dai principi internazionali e costituzionali.

Il mantenimento di una disciplina che non alimenti paura e clandestinità, condurrebbe ad un "sicuro" beneficio e ad una "regolarità" più agevolmente controllabile, non soltanto per il singolo ma anche per l'intera collettività.

Roma, il 20 aprile 2009

Il Segretario generale  
Joseph Moyersoem

Il Presidente  
Laura Laera